

# BANDO

PER LA CONSERVATIONE DELLA SANITA,  
Con la suspensione de' luoghi sospetti di Peste.



**L**essendosi inteso che sia scoperta la peste nella Città di Palermo, Trapani, & suoi Territorij, & luoghi circouicini, la quale sia stata anco bandita da altri Principi, però desideroso l'illustrissimo Signor Cardinal Barberino deputato da N. Sig. sopra l'illustrissima Congregatione della Sanità di preseruare co'l diuino aiuto, non solo quest' Alma Città di Roma, & suo distretto, ma anco tutto il Stato Ecclesiastico di simile infettione, e contagio. Di qui è, che con il parere della medema Congregatione, di ordine espresso di N. S. innouando li Bandi altre volte fatti in questo particolare si bandisce da questa Città, & suo distretto, & da tutto lo Stato Ecclesiastico detta Città di Palermo, Trapani, & tutti i luoghi de i suoi Territorij, con i luoghi circouicini da specificarsi se sarà bisogno, in altri Editti da farsi, & le loro persone, robbe, animali, merci, lettere, & ogn'altra cosa che da detti luoghi venisse, o fusse portata in qualsiuoglia modo, tanto per mare, quanto per terra, o che haessero in qualsiuoglia modo toccato ancor per transito detti luoghi, o ciascun d'essi, tanto con bolletta, come senza, sotto pena della vita, & confiscatione delle robbe, & beni, & perdita d'ogni sorte di robba, merce, animali, nauili, barche, o vascelli, & altre cose, che contra la forma del presente Bando fossero condotte, e portate in qualsiuoglia modo da detti luoghi in questa Città, & Stato, applicandosi dette pene per vn terzo all'accusatore, o denunciatore, quale sarà tenuto secreto, & il resto à detta Illustrissima Congregatione della Sanità per vso di questo negotio pio.

Prohibendo sotto le medeme pene à tutti gl'hosti, albergatori, tauernari, bettolieri, vignaroli, hortolani, custodi de' casali, o cappanne, buttrari, & altri che sono fuori delle porte di Roma, che alle persone, animali, merci, & robbe, che vengono da detti luoghi, ancora per transito, non debbano dare ricetto alcuno, nè da beuere, nè da mangiare, ma notificarli à Sua Signoria Illustrissima, o alla Congregatione sopradetta.

Prohibendo, & comandando à tutti, e singoli mulattieri, vetturali, procacci, corrieri, postiglioni, vaturini, & altri conduttieri, patroni de' nauili, barcaroli, & altri, che in modo alcuno non ardischino, nè presumino sotto alcun colore, o pretesto caricare, condurre, o far caricare, & condurre persone, bestiami, lettere, & altre robbe come di sopra, che venissero direttamente, o indirettamente a cor per transito dalli detti luoghi banditi, & similmente non ardischino pigliar per strada, o lasciare, & scaricare, tanto per terra, come per acqui, persona alcuna, o robbe, ma quelle caricate che faranno ne i luoghi non sospetti condurre à i luoghi destinati con le loro bollette, & fede solite.

Di più ordina, & comanda Sua Signoria Illustrissima, col parere della detta Congregatione, che si ponghino alle Porte di questa Città le solite guardie di vn Gentiluomo, & due artigiani per porta, li quali non debbiano lasciare entrare in Roma alcuno, tanto huomo, come donna, se non

hauerà licenza in scriptis, o bollettino della Sanità, ancora che habitasse in Roma, eccettuando vignaroli, huomini de' Casali, di Saline, vetturali, & lauoratori di fuori, quali lasciaranno entrare, con licenza però in scriptis delli loro padroni, doue sia scritto il loro nome, cognome, patria, segni, & contrasegni certi, & sigillata co'l proprio sigillo di detti lor padroni, sotto pena di tre tratti di corda, & altre maggiori ad arbitrio di detta Congregatione.

Comanda ancora Sua Signoria Illustrissima che tutti li Gentiluomini, & artigiani, quando saranno intimati d'andare alla Custodia delle dette Porte, debbano andar lor proprij, e non mandar altri, sotto le pene che pareranno à detta Congregatione della Sanità.

Prohibendo sotto la medema pena della vita, & confiscatione de' beni à tutti, & singoli barcaroli, che da Ponte molle fino à Porta Portese non ardischino, nè presumino sotto qualsiuoglia pretesto, & colore riceuere nelle lor barche, etiamdio pescarecce, alcuna sorte di persone di qualsiuoglia grado, che non haueranno seco la bolletta della Sanità, nè senza licenza delli Custodi deputati alla porta del Popolo, & Portese, tragarli da vna Ripa all'altra, sotto pena della perdita delle barche, & tre tratti di corda, & altre pene ad arbitrio di detta Congregatione.

Et prohibisce ancora, che non debbano lasciare entrare, nè venire etiam per barchetta da Roma alcuno Hebreo, tanto maschio, come femina, senza espresa licenza in scriptis di Sua Signoria Illustrissima, o di detta Congregatione, sotto le medeme pene.

Comandando à tutti li viandanti, & passaggieri, che debbano obedire à tutti i Gentiluomini, & altri guardiani, & portinari in dare il loro vero nome, cognome, patria, & il luogo di doue vengono, & che robbe, & lettere portano, sotto le medeme pene.

Et parimente, che li Corrieri che vengono particolarmente da Napoli, & da Sicilia, & altri luoghi vicini, si facciano entrare per la porta di S. Giovanni, con le debite cautele, & prouisioni ordinate da detta Illustrissima Congregatione, sotto le pene che pareranno à detta Congregatione.

Prohibendo espressamente alli sudetti Custodi, portinari, guardiani, barcaroli, & altri, che non debbano in modo alcuno, nè presumino, ancora che alcuno volesse dargli, o donargli danari, o altra cosa, etiam spontaneamente, sotto le pene sopradette, o altre maggiori corporali, ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, d'applicarsi come di sopra.

Che tutti li Portinari di Roma debbano consegnare le chiauì delle porte ogni sera alli Custodi della Sanità deputati alle dette porte, li quali debbano seruare li Capitoli altre volte fatti, & à lor dati.

Inoltre parimente comanda Sua Signoria Illustrissima, che non solo in Roma, ma per tutte le Città, Terre, Casali, Torri, & altri luoghi di tutto lo Stato Ecclesiastico, & de' Baroni, tanto mediatè, come immediatè soggetti, si debbano far publicare detti Bandi, & Prohibitioni, facendo obseruare quanto in essi si contiene, sotto le medeme pene, alle quali si procederà irremissibilmente. Dat. in Roma il dì 26. di Luglio 1624.

FRANCESCO CARDINAL BARBERINO.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reu. Camera Apostolica. M. DC. XXIIII.

Mart. Ginetti Secr.